

Allegato parte integrante
CRITERI

Contesto normativo

- Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01) punto IV.J. Aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e punto IV.H. Aiuti a favore delle organizzazioni dei produttori.
- Regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 358 del 16 dicembre 2006, articoli 9 e 14.
- Legge provinciale 4/2003 art. 47, comma 3 e comma 4 e art. 48 comma 1, lett. a) e lett. b).
- Durata dell'aiuto
2008-2013

ART. 47

Agevolazioni per la qualità dei prodotti
comma 3 - contributo sui costi di avviamento alle Associazioni produttori
riconosciute che operano nel settore biologico

A. Beneficiari

Gli interventi di cui al comma 3 sono concedibili alle Associazioni produttori agricoli, che operano nel settore delle produzioni biologiche, riconosciute ai sensi della normativa vigente. Potranno beneficiare degli aiuti le Associazioni per le quali i soci, per obbligo Statutario, siano tenuti alla commercializzazione della produzione secondo norme di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'Associazione stessa.

L'associazione dovrà inoltre dotarsi di norme comuni di produzione e di norme per l'immissione sul mercato dei prodotti. I soci, che ne aderiscono, avranno l'obbligo di rimanervi membri per un minimo di tre anni e fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere.

Gli accordi conclusi dalle organizzazioni di produttori o loro associazioni comunque beneficiarie degli aiuti devono rispettare tutte le regole concernenti la concorrenza, ed in particolare gli artt. 81 e 82 del Trattato.

B. Termini di presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande di intervento è fissato entro 60 giorni dalla data del riconoscimento da parte della Provincia Autonoma di Trento.

C. Documentazione da presentare

A. Documentazione di base da presentare unitamente alla domanda

1. La documentazione di base da presentare unitamente alla domanda è la seguente:

- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del bilancio preventivo, con allegato il documento contabile o del programma di attività per l'esercizio di riferimento, con elencazione analitica delle spese;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28 , comma 2, del D.P.R. 600/1973;
- copia fotostatica dell'atto costitutivo e dello statuto, qualora non siano già agli atti del Servizio.

2. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine previsto per la presentazione delle domande comporta l'inammissibilità delle domande stesse.

B. Documentazione da presentare successivamente alla domanda ai fini dell'istruttoria

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente dell'associazione di precisazione delle spese preventivate, qualora ritenuto necessario dal responsabile del procedimento ed entro il termine dallo stesso fissato.

2. E' fatta salva tuttavia la possibilità di regolarizzare o rettificare la documentazione richiesta anche successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 30.11.1992, n. 23, articolo 3.

C. Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni

1. La documentazione da presentare è la seguente:

- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del bilancio consuntivo completo delle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo;
- bilancio dell'esercizio di riferimento;
- eventuale documentazione integrativa ritenuta necessaria dal responsabile del procedimento ed entro il termine dallo stesso fissato.

D. Criteri di ammissibilità, limiti massimi e minimi di spesa

1. La spesa ammissibile è determinata sulla scorta dell'esposizione dei costi di avviamento per l'esercizio di riferimento indicati nella documentazione di base. Sono possibili rideterminazioni della spesa ammissibile qualora gli importi rideterminati non superino il 20% degli importi ammessi a preventivo e non comportino un aumento della spesa complessiva ammessa.

2. Non possono in ogni caso essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell'Organizzazione dei produttori.

3. La spesa ammissibile sarà individuata con riferimento alle spese preventivate e non potrà essere inferiore a Euro 6.000,00.

4. Il Dirigente del Servizio Vigilanza e Promozione dell'Attività Agricola può procedere alla rideterminazione della spesa ammessa in via preventiva sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo, nel caso di situazioni particolari, adeguatamente motivate.

5. Sono ammissibili il canone di affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le

spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, le spese ammissibili sono limitate ai canoni di affitto ai prezzi di mercato.

Dal calcolo della spesa ammissibile verranno detratti eventuali ricavi a copertura di voci di costo ammesse..

6. Qualora in sede di liquidazione del saldo delle agevolazioni si riscontrino spese inferiori , o spese sostenute in difformità a quanto ammesso in sede preventiva, si procederà alla riduzione della spesa ammessa e del relativo contributo concesso. La spesa minima ammissibile non potrà comunque essere inferiore al limite minimo fissato di Euro 6.000,00.

E. Priorità

1. Nel caso di dotazione finanziaria insufficiente nell'esercizio di riferimento le domande presentate potranno essere ammesse a contributo nel seguente ordine di priorità:

- domande presentate nell'esercizio precedente e non evase per carenza di dotazione finanziaria;
- domande presentate nell'esercizio in corso.

2. Qualora non si riesca a soddisfare tutte le domande relative ad un medesimo livello di priorità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

F. Graduazione delle agevolazioni

1. L'intervento è pari: al 100% il primo anno di avviamento; all'80% il secondo anno; al 60% il terzo anno; al 40% il quarto anno e al 20% il quinto anno.

2. Il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla misura massima del 50%.

G. Riconsiderazione delle domande

1. Le domande presentate e non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'esercizio di riferimento vengono riconsiderate previa domanda di riconsiderazione, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di non accoglimento della domanda e comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento.

2. L'istruttoria delle domande di riconsiderazione si effettua prioritariamente rispetto alle domande di nuovo intervento, applicando i criteri di ammissibilità, le modalità di finanziamento e le misure di intervento riferiti all'anno di riconsiderazione.

H. Termini di avvio, completamento e rendicontazione

1. Sono fissati i seguenti termini:

- il termine per l'avvio e il completamento dell'intervento coincide con l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento;
- il termine per la rendicontazione dell'attività è entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno di riferimento.

2. E' prevista la possibilità di prorogare il termine per la rendicontazione per una sola volta e solo per fatti non imputabili al beneficiario.

3. In caso di mancata osservanza dei termini, eventualmente prorogati si procederà alla revoca del contributo concesso.

I. Importo totale dell'aiuto

1. L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati ad un'associazione di produttori non può superare i 400.000,00 euro nell'arco del quinquennio.

ART. 47

Agevolazioni per la qualità dei prodotti

comma 4 – contributi sulle spese per il controllo e la certificazione del processo produttivo del metodo di produzione biologico

A. Beneficiari

1. Gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione del servizio a beneficio degli operatori iscritti nell'elenco provinciale degli operatori biologici nelle sezioni dei produttori e dei preparatori, nel seguente modo:

- Per gli operatori iscritti nella sezione dei produttori l'aiuto viene corrisposto conformemente a quanto previsto dall'art. 14 paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1857/2006 secondo i presenti seguenti;
- Per gli operatori classificati come preparatori, qualora ne abbiano i requisiti, l'aiuto viene corrisposto a titolo di "de minimis" conformemente al Reg. (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 secondo i presenti criteri;
- Per gli operatori classificati come preparatori che non abbiano i requisiti per l'applicazione del "de minimis", l'aiuto viene corrisposto ai sensi dell'articolo 13 della L.P. 12 luglio 1993, n. 17 "Servizi alle imprese", dalle strutture competenti previa modifica dei criteri attuativi.

2. Qualora nel corso dell'anno di riferimento, a partire dal primo gennaio di ogni anno, il soggetto destinatario del contributo receda dal sistema di controllo si applicano i seguenti criteri:

- se la permanenza nel sistema nell'anno di riferimento è maggiore o uguale a 270 giorni il contributo spettante viene liquidato per intero;
- se la permanenza nel sistema nell'anno di riferimento è inferiore o uguale a 180 giorni il contributo spettante viene interamente revocato;
- se il recesso dal sistema avviene dopo 180 gg e prima di 270 gg il contributo annuo viene rideterminato e rapportato in base al tempo di permanenza nel sistema

B. Termini di presentazione delle domande

1. Il termine per la presentazione delle domande di intervento è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, limitatamente all'anno 2008 la scadenza delle domande è fissata entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. Le domande presentate prima dell'approvazione del presente provvedimento, e non ancora istruite, verranno d'ufficio riconsiderate unitamente alle nuove domande.

C. Documentazione da presentare

A. *Documentazione di base da presentare unitamente alla domanda*

1. Documentazione da presentare:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28 , comma 2, del D.P.R. 600/1973;
- preventivo dei costi di controllo che l'azienda o la società andrà a sostenere nell'anno di riferimento.
- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione del competente organo con il quale viene autorizzato il legale rappresentante a sostenere le spese di controllo e certificazione e a presentare domanda, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il richiedente attesta di essere autorizzato da statuto a sostenere le spese di controllo e certificazione e a presentare domanda;
- delega all'incasso, da redigere con firma autenticata, dell'aiuto da parte dell'azienda interessata all'organismo di controllo prescelto .

3. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine previsto per la presentazione delle domande comporta l'inammissibilità delle domande stesse.

4. E' fatta salva tuttavia la possibilità di regolarizzare o rettificare la documentazione richiesta anche successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 30.11.1992, n. 23, articolo 3.

B. Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni

1. Documentazione da presentare:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente indicante il numero dei controlli effettuati e il relativo periodo di esecuzione;
- fatture rilasciate dall'Organismo di controllo per i sopraccitati controlli debitamente quietanzate per la parte di competenza dell'operatore;

D. Criteri di ammissibilità, limiti massimi e minimi di spesa

1. Sono ammesse le spese sostenute per il processo di certificazione fino ad un massimo di 2.000,00 Euro per gli iscritti alla sezione dei produttori e fino ad un massimo di 5.000,00 Euro per gli iscritti alla sezione preparatori.

E. Priorità

1. Nel caso di dotazione finanziaria insufficiente nell'esercizio di riferimento le domande presentate potranno essere ammesse a contributo nel seguente ordine di priorità:

- domande presentate nell'esercizio precedente e non evase per carenza di dotazione finanziaria;
- domande presentate nell'esercizio in corso dagli iscritti alla sezione dei produttori;
- domande presentate nell'esercizio in corso dagli iscritti alla sezione dei preparatori.

2. Qualora non si riesca a soddisfare tutte le domande relative ad un medesimo livello di priorità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

F. Graduazione delle agevolazioni

1. L'intervento agevolato è pari al 90% delle spese ritenute ammissibili per il controllo e la certificazione del processo produttivo biologico relativamente ai produttori ed ai preparatori in possesso dei requisiti per l'applicazione del "de minimis".

2. L'agevolazione del servizio avviene mediante corresponsione diretta all'organismo di controllo prescelto dell'importo concesso. L'operatore dovrà aver corrisposto la quota a suo carico oltre all'IVA dovuta sull'intero costo del servizio.

G. Periodo di validità delle domande non accolte

1. Le domande presentate e non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'esercizio di riferimento vengono riconsiderate previa domanda di riconsiderazione, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di non accoglimento della domanda e comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento.

2. L'istruttoria delle domande di riconsiderazione si effettua prioritariamente rispetto alle domande di nuovo intervento, applicando i criteri di ammissibilità, le modalità di finanziamento e le misure di intervento riferiti all'anno di riconsiderazione.

H. Termini di avvio, completamento e rendicontazione

1. Sono fissati i seguenti termini:

- il termine per l'avvio e il completamento coincidono con l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento;
- il termine per la rendicontazione è fissato in sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

2. E' prevista la possibilità di prorogare tali termini per una sola volta e solo per fatti non imputabili al beneficiario.

3. In caso di mancata osservanza dei termini, eventualmente prorogati si procederà alla revoca del contributo concesso.

ART. 48

Agevolazioni per la qualità dei prodotti

comma 1, lettera a) spese per i programmi di controllo nel processo produttivo a garanzia delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità.

A. Beneficiari

1. I beneficiari dell'intervento sono le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia ed i consorzi di tutela.

2. L'appartenenza del singolo produttore all'associazione o al consorzio non deve costituire condizione per accedere ai servizi forniti dalle stesse. La contribuzione dei produttori non associati rispetto ai costi amministrativi e tecnici sostenuti dall'associazione devono essere proporzionati al servizio prestato.

B. Termini di presentazione delle domande

1. Il termine per la presentazione delle domande di intervento è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, limitatamente all'anno 2008 la scadenza delle domande è fissata entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

C. Documentazione da presentare

A. Documentazione di base da presentare unitamente alla domanda

1. La documentazione di base da presentare unitamente alla domanda è la seguente:

- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del programma di attività di controllo che sarà effettuata dall'Organismo di certificazione all'uopo autorizzato dal MIPAF, con elencazione analitica delle spese che saranno sostenute per la certificazione del prodotto;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28 , comma 2, del D.P.R. 600/1973;

2. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine previsto per la presentazione delle domande comporta l'inammissibilità delle domande stesse.

3. E' fatta salva tuttavia la possibilità di regolarizzare o rettificare la documentazione richiesta anche successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 30.11.1992, n. 23, articolo 3.

B. Documentazione da presentare successivamente alla domanda ai fini dell'istruttoria

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente dell'organismo beneficiario di precisazione delle spese preventivate, qualora ritenuto necessario dal responsabile del procedimento ed entro il termine dallo stesso fissato.

C. Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni

1. La documentazione da presentare è la seguente:

- relazione dettagliata dell'attività di controllo svolta, resa dal legale rappresentante, con elencazione analitica dei costi sostenuti, controfirmata dall'Organismo di certificazione incaricato;
- fatture quietanzate emesse dall'Organismo di controllo;
- eventuale documentazione integrativa ritenuta necessaria dal responsabile del procedimento ed entro il termine dallo stesso fissato;
- rendiconto dei controlli effettuati.

D. Criteri di ammissibilità, limiti massimi e minimi di spesa

1. Le misure di aiuto volte ad incentivare il miglioramento della qualità dei prodotti accrescono il valore della produzione agricola ed agevolano l'adattamento del settore alla domanda dei consumatori, che privilegiano sempre la qualità.

2. Per i controlli effettuati a garanzia del rispetto dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette o delle attestazioni di specificità nel quadro dei Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92, la spesa ammissibile è determinata sulla scorta dell'esposizione dei costi dei controlli, ivi comprese le analisi sui campioni prelevati, che saranno effettuati dall'organismo di certificazione incaricato, è ammissibile anche l'importo relativo all'I.V.A. qualora risulti essere un costo per il soggetto beneficiario.

Sono possibili rideterminazioni della spesa ammissibile qualora gli importi rideterminati non superino il 20% degli importi ammessi a preventivo e non comportino un aumento della spesa complessiva ammessa.

3. La spesa ammissibile sarà individuata con riferimento alle spese preventivate e non potrà essere inferiore a Euro 3.000,00.

4. Il Dirigente del Servizio Vigilanza e Promozione dell'Attività Agricola può procedere alla rideterminazione della spesa ammessa in via preventiva nel caso di situazioni particolari, adeguatamente motivate.

5. In nessun caso i singoli produttori possono ricevere dall'associazione o dal consorzio di tutela agevolazioni sotto forma di pagamento diretto.

E. Priorità

1. Nel caso di dotazione finanziaria insufficiente nell'esercizio di riferimento le domande presentate potranno essere ammesse a contributo nel seguente ordine di priorità:

- domande presentate nell'esercizio precedente e non evase per carenza di dotazione finanziaria;
- domande presentate nell'esercizio in corso.

2. Qualora non si riesca a soddisfare tutte le domande relative ad un medesimo livello di priorità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

F. Graduazione delle agevolazioni

1. Gli aiuti relativi ai costi dei controlli saranno pari al 100% del costo effettivo dei controlli stessi il primo anno ridotti all'85% il secondo anno, al 70% al terzo anno, al 55% al quarto anno, al 40% al quinto anno e al 25% al sesto anno. Per gli anni successivi non potranno essere concessi aiuti.

2. Il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla misura massima del 50%.

G. Periodo di validità delle domande non accolte

1. Le domande presentate e non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'esercizio di riferimento e comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, vengono riconsiderate previa domanda di riconsiderazione, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di non accoglimento della domanda.

2. L'istruttoria delle domande di riconsiderazione si effettua prioritariamente rispetto alle domande di nuovo intervento, applicando i criteri di ammissibilità, le modalità di finanziamento e le misure di intervento riferiti all'anno di riconsiderazione.

H. Termini di avvio, completamento e rendicontazione

1. Sono fissati i seguenti termini:

- il termine per l'avvio e il completamento dell'intervento coincide con l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento;
- il termine per la rendicontazione dell'attività è entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno di riferimento.

2. E' prevista la possibilità di prorogare il termine per la rendicontazione per una sola volta e solo per fatti non imputabili al beneficiario.

3. In caso di mancata osservanza dei termini, eventualmente prorogati si procederà alla revoca del contributo concesso.

Art. 48

Agevolazioni per la qualità dei prodotti

comma 1, lettera b), spese per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificità.

A. Beneficiari e modalità

1. I beneficiari dell'intervento sono le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le associazioni istituite per la presentazione e la gestione delle produzioni di cui al regolamento (CEE) n. 509/06 e al regolamento (CEE) n. 510/06.

2. L'appartenenza del singolo produttore all'associazione o al consorzio non deve costituire condizione per accedere ai servizi forniti dalle stesse. La contribuzione dei produttori non associati rispetto ai costi amministrativi e tecnici sostenuti dall'associazione devono essere proporzionati al servizio prestato.

B. Termini di presentazione delle domande

1. Il termine per la presentazione delle domande di intervento è fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, limitatamente all'anno 2008, la scadenza delle domande è fissata entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

C. Documentazione da presentare

A. Documentazione di base da presentare unitamente alla domanda

1. La documentazione di base da presentare unitamente alla domanda è la seguente:

- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del programma di attività, con elencazione analitica delle spese preventivate corredata del preventivo dei costi;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'art. 28 , comma 2, del D.P.R. 600/1973.

2. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine previsto per la presentazione delle domande comporta l'inammissibilità delle domande stesse.

B. Documentazione da presentare successivamente alla domanda ai fini dell'istruttoria

1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente dell'organismo beneficiario di precisazione delle spese preventivate, qualora ritenuto necessario dal responsabile del procedimento ed entro il termine dallo stesso fissato.

2. E' fatta salva tuttavia la possibilità di regolarizzare o rettificare la documentazione richiesta anche successivamente alla scadenza del termine per la

presentazione delle domande, entro il termine fissato dal responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 30.11.1992, n. 23, articolo 3.

C. Documentazione da presentare ai fini della liquidazione delle agevolazioni

1. La documentazione da presentare è la seguente:

- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione del competente organo di approvazione del consuntivo completo delle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo, con allegato il documento contabile;
- fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute;
- copia della domanda di riconoscimento presentata al Ministero;
- eventuale documentazione integrativa ritenuta necessaria dal responsabile del procedimento ed entro il termine dallo stesso fissato.

D. Criteri di ammissibilità, limiti massimi e minimi di spesa

1. Le misure di aiuto sono volte a sostenere studi e ricerche al fine della preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette o delle attestazioni di specificità nel quadro dei Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92, la spesa è determinata sulla scorta dell'esposizione analitica dei costi sostenuti per la preparazione di dette domande è ammissibile anche l'importo relativo all'I.V.A. qualora risulti essere un costo per il soggetto beneficiario.

La spesa ammissibile è determinata sulla scorta dell'esposizione analitica dei costi preventivati; sono possibili rideterminazioni della spesa ammissibile qualora gli importi rideterminati non superino il 20% degli importi ammessi a preventivo e non comportino un aumento della spesa complessiva ammessa.

2. La spesa ammissibile sarà individuata con riferimento alle spese preventivate. Per le associazioni istituite per la presentazione e la gestione delle produzioni di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 e al regolamento (CEE) n. 2082/92, in riferimento all'anno 2005, la documentazione relativa ai costi sostenuti per l'attività di controllo potrà essere anteriore alla data di presentazione della domanda.

3. Il Dirigente del Servizio Vigilanza e Promozione dell'Attività Agricola può procedere alla rideterminazione della spesa ammessa in via preventiva nel caso di situazioni particolari, adeguatamente motivate.

4. Entro un anno dalla data del provvedimento di concessione dell'intervento il richiedente deve presentare domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità al Ministero. Su richiesta tale termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di 6 mesi.

5. In nessun caso i singoli produttori possono ricevere dall'associazione o dal consorzio di tutela agevolazioni sotto forma di pagamento diretto.

E. Priorità

1. Nel caso di dotazione finanziaria insufficiente nell'esercizio di riferimento le domande presentate potranno essere ammesse a contributo nel seguente ordine di priorità:

- domande presentate nell'esercizio precedente e non evase per carenza di dotazione finanziaria;
- domande presentate nell'esercizio in corso.

2. Qualora non si riesca a soddisfare tutte le domande relative ad un medesimo livello di priorità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

F. Graduazione delle agevolazioni

1. Gli aiuti relativi saranno pari al 100% del costo effettivamente sostenuto con un intervento massimo di Euro 100.000,00 per beneficiario nel corso del triennio di riferimento.

2. Il contributo può essere erogato in via anticipata fino alla misura massima del 50%.

G. Periodo di validità delle domande non accolte

1. Le domande presentate e non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'esercizio di riferimento, vengono riconsiderate previa domanda di riconsiderazione, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di non accoglimento della domanda e comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento.

2. L'istruttoria delle domande di riconsiderazione si effettua prioritariamente rispetto alle domande di nuovo intervento, applicando i criteri di ammissibilità, le modalità di finanziamento e le misure di intervento riferiti all'anno di riconsiderazione.

H. Termini di avvio, completamento e rendicontazione

1. Sono fissati i seguenti termini:

- termine per l'avvio: il giorno successivo alla presentazione della domanda;
- termine per il completamento dell'intervento: un anno dalla data del provvedimento di concessione;
- termine per la rendicontazione dell'attività: sei mesi dal termine del completamento.

2. E' prevista la possibilità di prorogare tali termini per una sola volta e solo per fatti non imputabili al beneficiario.

3. In caso di mancata osservanza dei termini, eventualmente prorogati si procederà alla revoca del contributo concesso.